

# **Ordinanza sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro)**

del 5 dicembre 2003

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 63 capoversi 3 e 4, 125 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>1</sup>,

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**           Oggetto

La presente ordinanza disciplina il tiro obbligatorio fuori del servizio nonché l'esecuzione dei corsi d'istruzione fuori del servizio e degli esercizi di tiro facoltativi con armi e munizioni d'ordinanza.

### **Art. 2**           Scopi del tiro fuori del servizio

Il tiro fuori del servizio deve soddisfare le esigenze dell'esercito e adempire i seguenti scopi nell'interesse della difesa nazionale:

- a. completa e sgrava l'istruzione al tiro con l'arma personale nelle scuole e nei corsi militari;
- b. mantiene e promuove la destrezza al tiro e il tiro di precisione dei militari fuori del servizio;
- c. promuove il perfezionamento dei tiratori in corsi d'istruzione speciali;
- d. consente di verificare l'efficienza dell'arma personale;
- e. promuove il tiro facoltativo.

### **Art. 3**           Esecuzione

<sup>1</sup> Le società di tiro riconosciute organizzano gli esercizi di tiro obbligatori e facoltativi fuori del servizio.

<sup>2</sup> Gli esercizi di tiro fuori del servizio possono aver luogo unicamente negli impianti di tiro riconosciuti dalle autorità militari competenti o sui terreni autorizzati dagli ufficiali federali di tiro competenti.

RS 512.31

<sup>1</sup> RS 510.10

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) emana le prescrizioni concernenti l'organizzazione dei tiri delle società, lo svolgimento degli esercizi di tiro obbligatori e facoltativi fuori del servizio, i risultati minimi richiesti agli obbligati al tiro nonché le armi e i generi di munizione autorizzati.

#### **Art. 4** Definizioni

<sup>1</sup> Sono considerati esercizi di tiro e corsi d'istruzione nell'interesse della difesa nazionale:

- a. gli esercizi federali:
  1. programmi obbligatori a 25 m, 50 m e 300 m,
  2. tiro in campagna a 25 m, 50 m e 300 m;
- b. gli esercizi di tiro facoltativi:
  1. allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli esercizi federali secondo la grandezza dell'impianto di tiro, il numero dei tiratori che lo utilizzano, il numero di membri delle società che vi si allenano nonché il livello di emissioni foniche; qualora le emissioni foniche raggiungano un valore critico, per un impianto di tiro di media grandezza occorre considerare annualmente
    - sette mezza giornate di tiro per gli allenamenti delle società e le gare di tiro,
    - quattro mezza giornate di tiro per gli esercizi preliminari agli esercizi federali,
  2. gare di tiro delle associazioni e delle società militari;
- c. i corsi di tiro:
  1. corsi per monitori di tiro,
  2. corsi per monitori dei giovani tiratori,
  3. corsi di ripetizione per monitori di tiro e per monitori dei giovani tiratori,
  4. corsi per giovani tiratori,
  5. corsi di tiro per ritardatari,
  6. corsi di tiro per «rimasti».

<sup>2</sup> Sono considerate armi d'ordinanza le seguenti armi non modificate:

- a. i fucili d'assalto, i moschetti e i fucili (armi da fuoco portatili);
- b. le pistole (armi corte da fuoco).

<sup>3</sup> Il DDPS stabilisce quali armi sono parificate alle armi d'ordinanza.

<sup>4</sup> Sono considerate munizioni d'ordinanza:

- a. le cartucce per fucile 11 e 90;
- b. le cartucce per pistola 03 e 41.

**Art. 5** Consegna di armi d'ordinanza

Le armi d'ordinanza sono consegnate:

- a. come arma personale:
  1. fucile d'assalto, in prestito, quale parte dell'equipaggiamento personale,
  2. pistola, in prestito, quale parte dell'equipaggiamento personale;
- b. come arma personale in prestito:
  1. agli ufficiali obbligati al tiro per l'adempimento del tiro obbligatorio,
  2. ai membri delle società di tiro riconosciute, con attestazione di tiro,
  3. ai funzionari per il tiro fuori del servizio, per la durata della loro funzione;
- c. come arma non personale in prestito:
  1. fucile d'assalto 90, alle società di tiro per i corsi per giovani tiratori,
  2. pistola 75, alle sezioni di tiro con la pistola, per l'istruzione dei giovani al tiro con la pistola,
  3. fucile d'assalto 57, alle società di tiro, per i loro membri stranieri con permesso di domicilio;
- d. come armi d'ordinanza punzonate con una «P», cedute ai militari in proprietà in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari.

**Art. 6** Cessione in proprietà di armi in prestito

<sup>1</sup> Chi detiene da almeno sei anni un fucile d'assalto 57 come arma personale in prestito, può diventarne gratuitamente proprietario.

<sup>2</sup> Le disposizioni di cui agli articoli 11 capoverso 1 lettere c a d e capoverso 4, nonché 14 e 15 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003<sup>2</sup> sull'equipaggiamento personale dei militari sono applicabili per analogia.

**Art. 7** Commercio di munizione d'ordinanza

Il commercio di munizione d'ordinanza nel tiro fuori del servizio è vietato.

**Art. 8** Tiri per i giovani

La Confederazione può sostenere i tiri per i giovani d'importanza nazionale, cantonale o regionale e destinati a partecipanti a partire da 10 anni d'età mediante la consegna di munizione a pagamento e il prestito di fucili d'assalto 90.

<sup>2</sup> RS 514.10; RU 2003 5137

## Sezione 2: Tiro obbligatorio e partecipazione volontaria

### Art. 9 Entità dell'obbligo al tiro

<sup>1</sup> Il tiro obbligatorio è adempito in una società di tiro riconosciuta.

<sup>2</sup> Le autorità militari cantonali pubblicano ogni anno le indicazioni necessarie concernenti l'adempimento del tiro obbligatorio.

<sup>3</sup> Gli ufficiali subalterni, i sottufficiali e i militari di truppa obbligati al tiro adempiono annualmente un esercizio di tiro obbligatorio fino alla fine dell'anno precedente il proscioglimento dagli obblighi militari, ma al più tardi fino alla fine dell'anno in cui compiono 34 anni.

<sup>4</sup> È gratuita la partecipazione:

- a. agli esercizi federali, per i militari e i partecipanti ai corsi per giovani tiratori;
- b. ai tiri in campagna, per i partecipanti di nazionalità svizzera;
- c. ai corsi di tiro.

### Art. 10 Tiro obbligatorio degli ufficiali subalterni

<sup>1</sup> Gli ufficiali subalterni obbligati al tiro possono eseguire il programma obbligatorio con il fucile d'assalto a 300 m o con la pistola a 25 cm.

<sup>2</sup> Se non assolvono il loro obbligo con il programma obbligatorio a 25 m, devono tirare il programma obbligatorio a 300 m.

<sup>3</sup> Se non eseguono il loro tiro obbligatorio o non lo eseguono in una società di tiro conformemente alle prescrizioni devono adempiere il tiro obbligatorio con il fucile d'assalto in un corso di tiro per ritardatari.

### Art. 11 Dispensa

Può essere dispensato dal tiro obbligatorio chi, nell'anno in questione:

- a. presta un determinato numero di giorni di servizio;
- b. è stato equipaggiato da poco o riequipaggiato con un'arma da fuoco portatile personale;
- c. è oggetto di un'inchiesta penale o sconta una pena.

### Art. 12 Partecipazione volontaria

<sup>1</sup> Possono essere ammessi a partecipare agli esercizi federali:

- a. gli Svizzeri che non appartengono all'esercito;
- b. gli stranieri con un permesso di domicilio, sempre che la società di tiro interessata abbia ricevuto un'autorizzazione da parte dell'autorità militare cantonale per la loro partecipazione;

- c. gli stranieri senza permesso di domicilio, sempre che abbiano presentato all'autorità militare cantonale un'attestazione ufficiale conformemente all'articolo 12 capoverso 3 della legge sulle armi del 20 giugno 1997<sup>3</sup> e tale autorità abbia concesso alla società di tiro interessata un'autorizzazione per la loro partecipazione.

<sup>2</sup> I cittadini degli Stati menzionati all'articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza sulle armi del 21 settembre 1998<sup>4</sup> necessitano inoltre di un'autorizzazione dell'Ufficio centrale Armi (art. 9 cpv. 2 dell'ordinanza sulle armi).

### Sezione 3: Corsi di tiro

#### Art. 13 Corsi per monitori di tiro e per monitori dei giovani tiratori

<sup>1</sup> Il DDPS emana prescrizioni sull'esecuzione dei corsi per monitori di tiro e per monitori dei giovani tiratori.

<sup>2</sup> È ammesso a questi corsi chi:

- a. è membro di una società di tiro riconosciuta;
- b. nell'anno in questione ha compiuto vent'anni d'età oppure ha assolto la scuola reclute;
- c. non è soggetto ad alcuna limitazione in materia di consegna di armi in prestito.

<sup>3</sup> Possono essere ammessi anche stranieri con il permesso di domicilio, sempre che:

- a. soddisfino le condizioni d'ammissione secondo il capoverso 2;
- b. dispongano di un'autorizzazione cantonale per la partecipazione agli esercizi federali secondo l'articolo 12; e
- c. dispongano di un'autorizzazione eccezionale secondo l'articolo 5 capoverso 3 della legge sulle armi del 20 giugno 1997<sup>5</sup>.

#### Art. 14 Corsi di ripetizione per monitori di tiro e per monitori dei giovani tiratori

Il DDPS emana prescrizioni sull'esecuzione dei corsi di ripetizione per monitori di tiro e per monitori dei giovani tiratori.

#### Art. 15 Corsi per giovani tiratori

<sup>1</sup> La Confederazione sostiene l'organizzazione di corsi per giovani tiratori a 300 m da parte di società di tiro riconosciute.

<sup>3</sup> RS 514.54

<sup>4</sup> RS 514.541

<sup>5</sup> RS 514.54

<sup>2</sup> Sono ammessi ai corsi per giovani tiratori gli Svizzeri a partire dall'anno in cui compiono 17 anni e fino all'entrata nella scuola reclute, ma al più tardi fino all'anno in cui compiono 20 anni;

**Art. 16** Corsi di tiro per ritardatari

Gli obbligati al tiro che non hanno eseguito il programma obbligatorio, o non lo hanno eseguito conformemente alle prescrizioni in una società di tiro, sono chiamati mediante pubblicazione ufficiale dei Cantoni a un corso di tiro per ritardatari, in abiti civili.

**Art. 17** Corsi di tiro per «rimasti»

Gli obbligati al tiro che non adempiono le condizioni del programma obbligatorio sono chiamati dall'autorità militare del Cantone di domicilio, mediante ordine di marcia personale, a un corso di tiro per «rimasti» di un giorno, con diritto al soldo. Tale corso è compiuto in abiti civili ed è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

#### **Sezione 4: Associazioni nazionali di tiratori e società di tiro**

**Art. 18** Riconoscimento e compiti delle associazioni nazionali di tiratori

<sup>1</sup> Il DDPS può riconoscere come associazioni nazionali di tiratori le organizzazioni che:

- a. hanno una forma giuridica secondo gli articoli 60 segg. del Codice civile<sup>6</sup>;
- b. hanno uno scopo globale;
- c. svolgono un'ampia attività a favore delle società;
- d. hanno un numero di membri rappresentativo;
- e. riuniscono un importante numero di società;
- f. sono rappresentate in numerose regioni del Paese.

<sup>2</sup> Le associazioni nazionali di tiratori riconosciute sorvegliano l'esecuzione:

- a. del tiro in campagna;
- b. del tiro di gara dei giovani tiratori;
- c. delle manifestazioni di tiro facoltative.

<sup>6</sup> RS 210

**Art. 19** Riconoscimento delle società di tiro

<sup>1</sup> Le società di tiro possono organizzare esercizi secondo la presente ordinanza soltanto se sono state riconosciute dalle autorità militari cantonali; quest'ultime sentono il parere della commissione cantonale di tiro e dell'ufficiale federale di tiro competente.

<sup>2</sup> Possono essere riconosciute soltanto le società che:

- a. hanno una forma giuridica secondo gli articoli 60 segg. del Codice civile<sup>7</sup>;
- b. menzionano negli statuti, come scopo, l'organizzazione di esercizi di tiro fuori dal servizio e definiscono i pertinenti compiti del comitato;
- c. con l'organizzazione degli esercizi di tiro fuori del servizio rispondono a un'esigenza;
- d. consentono agli obbligati al tiro di partecipare agli esercizi federali;
- e. sono affiliate a un'associazione nazionale di tiratori riconosciuta dal DDPS;
- f. dispongono di un'assicurazione di responsabilità civile per i danni che potrebbero essere causati dagli esercizi di tiro;
- g. dispongono di un impianto di tiro per l'esecuzione degli esercizi di tiro fuori del servizio.

**Art. 20** Sezioni di tiro all'estero

<sup>1</sup> Il DDPS, su richiesta, può riconoscere come società di tiro le sezioni di tiro svizzere all'estero, nella misura in cui:

- a. mantengono e promuovono la destrezza al tiro dei militari;
- b. la loro attività di tiro sia conforme alle prescrizioni vigenti nello Stato interessato.

<sup>2</sup> Per quanto concerne le armi in prestito e le munizioni, le sezioni di tiro svizzere all'estero godono degli stessi diritti delle società di tiro in Svizzera. Invece dei sussidi, ricevono una quantità supplementare di munizione gratuita del valore corrispondente.

<sup>3</sup> La Confederazione si assume le spese e i premi d'assicurazione per i trasporti di armi e munizioni.

**Art. 21** Obbligo d'ammissione

<sup>1</sup> Le società di tiro riconosciute devono consentire ai militari abitanti nel Comune la partecipazione gratuita agli esercizi federali.

<sup>2</sup> In casi giustificati, segnatamente quando la capacità dell'impianto di tiro è limitata per motivi di protezione dall'inquinamento fonico, esse possono rifiutare la partecipazione agli obbligati al tiro domiciliati in altri Comuni.

<sup>3</sup> Per motivi gravi, segnatamente quando non si sottopongono alle disposizioni degli organi competenti della società o degli organi di sorveglianza, gli obbligati al tiro possono essere esclusi definitivamente o temporaneamente dalla partecipazione agli esercizi di tiro in seno alla società.

**Art. 22** Collaborazione degli obbligati al tiro

Gli obbligati al tiro possono essere impiegati come segretari di tiro; non può essere loro imposto nessun altro obbligo.

## **Sezione 5: Organizzazione dei tiri**

**Art. 23** Obblighi del comitato

<sup>1</sup> I comitati delle società di tiro riconosciute provvedono a un andamento dei tiri e dei lavori amministrativi conforme alle prescrizioni.

<sup>2</sup> Sono responsabili della tenuta corretta dei fogli di stand, dell'iscrizione dei risultati nel libretto delle prestazioni o nel libretto di tiro nonché dell'allestimento dei rapporti conformemente alle prescrizioni.

**Art. 24** Armi, munizioni, bersagli

Gli esercizi federali possono essere eseguiti unicamente con armi d'ordinanza o con armi parificate a quelle d'ordinanza, nonché con mezzi ausiliari autorizzati e munizione d'ordinanza non modificata e soltanto su bersagli d'ordinanza.

**Art. 25** Programma obbligatorio per armi da fuoco portatili

Di principio, il programma obbligatorio per armi da fuoco portatili è eseguito in un impianto per il tiro a 300 m; può essere eseguito anche in impianti per il tiro a distanze più brevi autorizzati dal DDPS.

**Art. 26** Monitori di tiro e monitori dei giovani tiratori

<sup>1</sup> Il DDPS emana le prescrizioni concernenti le attitudini e la funzione dei monitori di tiro e dei monitori dei giovani tiratori. Essi devono partecipare a un corso di ripetizione ogni sei anni.

<sup>2</sup> Il DDPS stabilisce il numero minimo dei monitori di tiro necessari per gli esercizi di tiro.

<sup>3</sup> La direzione dei tiri può essere affidata unicamente a monitori di tiro.



**Art. 27** Ordine cronologico delle mezze giornate di tiro per il programma obbligatorio

<sup>1</sup> Gli esercizi federali e i corsi per giovani tiratori devono essere terminati entro il 31 agosto. A richiesta, in caso di ritardi nella costruzione o nella trasformazione di impianti di tiro, in caso di epidemie o per altre ragioni impellenti, il DDPS può autorizzare una proroga.

<sup>2</sup> Le società di tiro stabiliscono almeno una mezza giornata di tiro prima e una dopo il mese di luglio per l'esecuzione del programma obbligatorio. Provvedono alle pubblicazioni conformemente all'uso locale.

<sup>3</sup> Le prescrizioni locali concernenti i giorni di riposo ufficiali devono essere rispettate.

**Art. 28** Controllo e rapporto

I membri delle commissioni cantonali di tiro verificano la completezza e l'esattezza del rapporto di tiro e dei relativi fogli di stand.

## **Sezione 6: Impianti di tiro**

**Art. 29**

<sup>1</sup> Se in un Comune non può essere costruito un impianto di tiro e non è possibile l'unione con un altro Comune, l'autorità militare cantonale, dopo aver sentito l'ufficiale federale di tiro competente, ordina:

- a. l'assegnazione di un impianto di tiro di un altro Comune;
- b. la costituzione di un consorzio intercomunale per la costruzione di un impianto di tiro collettivo;
- c. la costruzione di un impianto di tiro comunale sul territorio di un altro Comune.

<sup>2</sup> Alle società neocostituite può essere assegnato un impianto di tiro comunale esistente, anche se detto impianto è già utilizzato o è stato ampliato da altre società di tiro.

## Sezione 7: Autorità e loro organi

### Art. 30 DDPS

Il DDPS stabilisce i circondari di tiro federali.

### Art. 31 Aggruppamento Difesa

<sup>1</sup> Il tiro fuori del servizio è subordinato all'Aggruppamento Difesa del DDPS.

<sup>2</sup> L'Aggruppamento Difesa sorveglia il tiro fuori del servizio.

### Art. 32 Ufficiali federali di tiro

<sup>1</sup> Il capo del DDPS, d'intesa con le autorità militari cantonali, nomina per ciascun circondario di tiro federale un ufficiale federale di tiro, che è subordinato al capo dell'esercito.

<sup>2</sup> La durata del mandato degli ufficiali federali di tiro è di quattro anni e la durata d'esercizio di tale funzione è limitata complessivamente a 12 anni. In casi giustificati, l'autorità di nomina può prorogare la durata d'esercizio della funzione a 16 anni al massimo.

<sup>3</sup> Gli ufficiali federali di tiro possono esercitare la loro attività fino alla fine dell'anno in cui compiono 70 anni.

<sup>4</sup> Essi sorvegliano le commissioni cantonali di tiro, periziano gli impianti di tiro e provvedono alla loro sorveglianza. Il DDPS disciplina i compiti degli ufficiali federali di tiro in un'ordinanza particolare.

<sup>5</sup> Gli ufficiali federali di tiro formano la Commissione federale di tiro, organo consultivo dell'Aggruppamento Difesa.

### Art. 33 Perito federale degli impianti di tiro

<sup>1</sup> Il DDPS nomina un perito federale degli impianti di tiro come consulente del Dipartimento e degli ufficiali federali di tiro per tutte le questioni tecniche concernenti gli impianti per il tiro fuori del servizio.

<sup>2</sup> Esso emana prescrizioni concernenti la subordinazione e le competenze del perito federale degli impianti di tiro.

### Art. 34 Compiti delle autorità militari cantonali

<sup>1</sup> Le autorità militari cantonali:

- a. nominano, dopo aver sentito il parere dell'ufficiale federale di tiro competente, il presidente e i membri delle commissioni cantonali di tiro;
- b. riconoscono le società di tiro;
- c. puniscono il mancato adempimento del tiro obbligatorio e le violazioni delle prescrizioni sul tiro fuori del servizio;

- d. concedono le autorizzazioni per la partecipazione di stranieri agli esercizi federali;
- e. concedono e revocano l'autorizzazione d'esercizio d'impianti di tiro per il tiro fuori del servizio;
- f. ordinano le misure necessarie conformemente all'articolo 29.

<sup>2</sup> In caso di gravi violazioni degli obblighi, segnatamente nel caso di mancanze dal punto di vista tecnico, organizzativo o della comunicazione, esse possono rimuovere i presidenti e i membri di una commissione cantonale di tiro. Prima della decisione, alla persona interessata è garantito il diritto di essere sentita.

**Art. 35** Circondari di tiro cantonali

I Cantoni stabiliscono i circondari di tiro cantonali.

**Art. 36** Commissioni cantonali di tiro

<sup>1</sup> Le commissioni cantonali di tiro sorvegliano l'andamento dei tiri delle società loro subordinate.

<sup>2</sup> Il presidente e la maggioranza dei membri di una commissione cantonale di tiro devono per quanto possibile essere quadri dell'esercito e vantare un'attività pluriennale nella direzione dei tiri fuori del servizio.

<sup>3</sup> Ogni membro può sorvegliare al massimo otto società di tiro; la sorveglianza sulla propria società è esclusa.

## **Sezione 8: Prestazioni della Confederazione**

**Art. 37** Prestazioni a favore dei Cantoni

I membri delle commissioni cantonali di tiro sono indennizzati dalla Confederazione.

**Art. 38** Prestazioni a favore delle società

Le società di tiro ricevono annualmente dalla Confederazione:

- a. la munizione gratuita per gli esercizi federali, per i corsi per giovani tiratori e per le finali delle gare nazionali dei giovani tiratori;
- b. la munizione a pagamento, a un prezzo unitario;
- c. indennità per le spese amministrative e per l'organizzazione dei tiri, nonché per la copertura assicurativa.

**Art. 39** Prestazioni a favore delle associazioni nazionali di tiratori

Le associazioni nazionali di tiratori riconosciute ricevono annualmente dalla Confederazione indennità per l'organizzazione e l'esecuzione degli esercizi federali nonché dei corsi di tiro per ritardatari.

**Art. 40** Determinazione delle prestazioni della Confederazione

<sup>1</sup> Il DDPS, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce:

- a. le aliquote delle indennità a favore delle società di tiro e delle associazioni nazionali di tiratori;
- b. le aliquote delle indennità e delle retribuzioni per gli ufficiali federali di tiro e per i membri delle commissioni cantonali di tiro;
- c. le aliquote delle indennità e delle retribuzioni per i partecipanti e i funzionari dei corsi d'istruzione e di ripetizione destinati ai monitori di tiro e ai monitori dei giovani tiratori.

<sup>2</sup> Le indennità di cui al capoverso 1 lettera a sono calcolate sulla base del numero:

- a. dei seguenti partecipanti al programma obbligatorio a 25/50/300 m:
  1. militari,
  2. membri delle commissioni di tiro,
  3. partecipanti ai corsi per giovani tiratori a 300 m,
  4. partecipanti ai corsi di tiro con la pistola per giovani;
- b. dei partecipanti di nazionalità svizzera al tiro in campagna;
- c. dei partecipanti ai corsi per giovani tiratori.

<sup>3</sup> È considerato partecipante conformemente al capoverso 2 soltanto chi esegue gli esercizi federali con il fucile d'assalto 90, la pistola 75 oppure, se ne è equipaggiato, con il fucile d'assalto 57 o la pistola 49.

**Art. 41** Calcolo dei costi della munizione

<sup>1</sup> Il prezzo di vendita delle cartucce per fucile e per pistola per gli esercizi facoltativi di tiro fuori del servizio corrisponde al prezzo di costo variabile della Confederazione per il riacquisto, nonché a una parte delle spese d'ammortamento. Quest'ultime corrispondono alla parte dei costi d'ammortamento imputabile al tiro fuori del servizio, compresi gli interessi del capitale d'esercizio necessario per la produzione della munizione.

<sup>2</sup> Il DDPS stabilisce, per un periodo di tre anni, un prezzo unitario per le munizioni d'ordinanza delle armi da fuoco portatili e delle armi corte da fuoco.

**Art. 42** Copertura assicurativa

<sup>1</sup> I partecipanti agli esercizi federali, ai relativi esercizi preliminari e ai corsi di tiro sono assicurati conformemente alla legge federale del 19 giugno 1992<sup>8</sup> sull'assicurazione militare.

<sup>2</sup> I partecipanti agli esercizi federali, ai relativi esercizi preliminari e ai corsi di tiro (eccezzuati i corsi di tiro per ritardatari e i corsi di tiro per «rimasti») sono assicurati contro le conseguenze di danni materiali e le pretese in materia di responsabilità civile presso l'Assicurazione infortuni delle società svizzere di tiro. La Confederazione versa alle società di tiro corrispondenti indennità conformemente agli articoli 38 lettera c e 40 capoverso 2.

**Art. 43** Franchigia di tassa

Per le decisioni che concernono il tiro fuori del servizio non è consentito riscuotere alcuna tassa.

**Sezione 9: Tributi e vendita di munizione****Art. 44** Contributo per lo sport

<sup>1</sup> Per l'attività delle associazioni nazionali di tiratori, segnatamente allo scopo di sostenere l'istruzione al tiro, sulla munizione a pagamento può essere riscosso un contributo per lo sport di cinque centesimi al massimo per cartuccia.

<sup>2</sup> Alla fine dell'anno, l'Aggruppamento Difesa provvede a versare alle associazioni nazionali di tiratori gli importi loro destinati, dedotta una tassa d'incasso.

**Art. 45** Vendita di munizione d'ordinanza

<sup>1</sup> La munizione d'ordinanza è consegnata ai tiratori al prezzo stabilito dal DDPS. È possibile domandare una tassa per la cartuccia soltanto se si informa il tiratore sul prezzo della munizione e sull'ammontare della tassa.

<sup>2</sup> L'ammontare massimo della tassa per la cartuccia si fonda sull'ordinanza del DDPS del 12 dicembre 1995<sup>9</sup> concernente l'amministrazione dell'esercito.

**Sezione 10: Procedure amministrative****Art. 46** Controversie in materia di assegnazione di impianti di tiro

Contro le decisioni di natura patrimoniale e non patrimoniale in materia di assegnazione di impianti di tiro (art. 29) gli interessati possono interporre ricorso al DDPS entro 30 giorni dalla notifica.

<sup>8</sup> RS 833.1

<sup>9</sup> RS 510.301.1

**Art. 47** Controversie di natura non patrimoniale

<sup>1</sup> Contro le decisioni delle autorità militari cantonali concernenti affari di natura non patrimoniale relativi al tiro fuori del servizio gli interessati possono interporre ricorso all'Aggruppamento Difesa entro 30 giorni dalla notifica.

<sup>2</sup> La decisione su ricorso dell'Aggruppamento Difesa può essere impugnata dinanzi al DDPS entro 30 giorni dalla notifica.

<sup>3</sup> Contro le decisioni dell'Aggruppamento Difesa concernenti affari di natura non patrimoniale relativi al tiro fuori del servizio gli interessati possono interporre ricorso al DDPS entro 30 giorni dalla notifica.

<sup>4</sup> Sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>10</sup> sulla procedura amministrativa.

**Art. 48** Controversie di natura patrimoniale

<sup>1</sup> L'Aggruppamento Difesa decide sulle pretese litigiose di natura patrimoniale della Confederazione o contro la Confederazione concernenti il tiro fuori del servizio.

<sup>2</sup> Contro le decisioni di primo grado può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso del DDPS entro 30 giorni dalla notifica.

<sup>3</sup> La decisione della Commissione di ricorso sottostà al ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**Sezione 11: Provvedimenti amministrativi e sanzioni penali****Art. 49** Provvedimenti contro tiratori e membri del comitato

<sup>1</sup> L'autorità militare cantonale decide su:

- a. l'adempimento del tiro obbligatorio nel corso di tiro per ritardatari (art. 16) in caso di comportamento irregolare del tiratore;
- b. la chiamata al corso di tiro per «rimasti» (art. 17);
- c. l'esclusione dagli esercizi federali facoltativi, per i non obbligati al tiro anche l'esclusione dal programma obbligatorio, fino a cinque anni;
- d. l'esclusione di membri del comitato della società che non adempiono i loro obblighi.

<sup>2</sup> Detti provvedimenti possono essere presi indipendentemente da un'eventuale sanzione.

<sup>10</sup> RS 172.021

**Art. 50** Provvedimenti contro i monitori di tiro e i monitori dei giovani tiratori

L'Aggruppamento Difesa revoca il riconoscimento ai monitori di tiro e ai monitori dei giovani tiratori che omettono di frequentare un corso di ripetizione oppure sono soggetti a una limitazione in materia di consegna di armi in prestito.

**Art. 51** Provvedimenti contro le società di tiro

<sup>1</sup> Le autorità militari cantonali possono revocare il riconoscimento alle società di tiro che non si conformano alle prescrizioni della presente ordinanza o alle disposizioni delle autorità di sorveglianza.

<sup>2</sup> L'Aggruppamento Difesa può decidere altri provvedimenti contro le società di tiro che non adempiono i loro compiti, contravvengono alle istruzioni della commissione cantonale di tiro competente o che nella direzione amministrativa o tecnica hanno dato ripetutamente adito a reclami. Esso può:

- a. porre le società di tiro sotto speciale sorveglianza;
- b. sospendere le prestazioni della Confederazione;
- c. revocare le prestazioni della Confederazione;
- d. fornire la munizione unicamente contro pagamento anticipato.

**Art. 52** Provvedimenti contro le associazioni nazionali di tiratori

<sup>1</sup> Il DDPS può revocare il riconoscimento ad associazioni nazionali di tiratori che non si conformano alle prescrizioni della presente ordinanza o alle disposizioni dell'Aggruppamento Difesa.

<sup>2</sup> L'Aggruppamento Difesa può ordinare la sospensione o la revoca di prestazioni della Confederazione.

**Art. 53** Provvedimenti contro ufficiali federali di tiro nonché presidenti e membri di commissioni cantonali di tiro

In caso di disbrigo lacunoso dei lavori amministrativi oppure di mancato rispetto dei termini, l'Aggruppamento Difesa può ridurre o cancellare l'indennità forfettaria per gli oneri amministrativi degli ufficiali federali di tiro nonché dei presidenti e dei membri di commissioni cantonali di tiro.

**Art. 54** Sanzioni penali

<sup>1</sup> La punibilità delle infrazioni alle prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio si fonda sulle disposizioni applicabili del Codice penale militare o del Codice penale.

<sup>2</sup> In casi gravi, occorre proporre al DDPS l'apertura di un'inchiesta da parte di un tribunale militare.

## Sezione 12: Disposizioni finali

### Art. 55 Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza ed emana le necessarie disposizioni esecutive.

### Art. 56 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 27 febbraio 1991<sup>11</sup> sul tiro fuori del servizio è abrogata.

### Art. 57 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 10 novembre 1993<sup>12</sup> sull'assicurazione militare è modificata come segue:

#### Art. 4 Esercizi di tiro fuori servizio

<sup>1</sup> È considerato partecipante agli esercizi di tiro fuori servizio ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 2 della legge chiunque, in qualità di persona obbligata al tiro o di persona autorizzata secondo l'ordinanza del 5 dicembre 2003<sup>13</sup> sul tiro fuori del servizio, è ammesso a partecipare:

- a. agli esercizi federali e ai relativi esercizi preliminari;
- b. ai corsi per monitori di tiro e ai relativi corsi di ripetizione;
- c. ai corsi per monitori dei giovani tiratori e ai relativi corsi di ripetizione;
- d. ai corsi di tiro per ritardatari;
- e. ai corsi di tiro per «rimasti».

<sup>2</sup> È pure considerato partecipante agli esercizi di tiro fuori servizio chi partecipa agli esercizi e ai corsi di cui al capoverso 1 come:

- a. perito federale degli impianti di tiro, ufficiale federale di tiro o membro di una commissione cantonale di tiro;
- b. funzionario o marcatore.

<sup>11</sup> RU 1991 662, 1996 759, 1997 2624

<sup>12</sup> RS 833.11

<sup>13</sup> RS 512.31; RU 2003 5119



**Art. 58**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

5 dicembre 2003           In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

